

## STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI OPERE DI DIFESA DALLA CADUTA DI MASSI E VALANGHE".

### TITOLO I

(denominazione, sede, durata, scopi)

#### **Art. 1. - Denominazione.**

E' costituita l'"Associazione Nazionale Costruttori Opere di Difesa dalla Caduta di Massi e Valanghe" in breve denominata "ASSOROCCIA".

#### **Art. 2. - Sede sociale.**

La sede sociale è in Trento, via del Brennero n. 139.

#### **Art. 3. - Durata.**

L'Associazione ha durata fino al giorno 31 dicembre 2053; tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'assemblea anche prima della scadenza del termine stesso.

#### **Art. 4. - Caratteristiche.**

L'Associazione si configura come ente non commerciale ed ha rilevanza a carattere nazionale e non persegue fini di lucro.

L'Associazione non intende esprimere nessuna attività sia di carattere politico che religioso.

#### **Art. 5. - Scopo.**

L'associazione si prefigge lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del settore, dalle imprese ai progettisti, dalle autorità politiche e tecniche dei ministeri statali, regionali, provinciali e comunali, alla direzione ed uffici di

tutte le grandi e piccole committenti, pubbliche e private, l'esigenza di una qualificazione del settore delle opere di difesa dalla caduta di massi e valanghe e delle opere da rocciatore.

Per questo l'associazione persegue il fine di:

- promuovere e favorire lo scambio di esperienze tra imprese associate;

- contribuire alla crescita professionale, organizzativa e qualitativa delle imprese associate;

- organizzare tutte le iniziative comuni per lo sviluppo tecnologico del settore tramite la ricerca di nuovi materiali e tecnologie applicabili nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori;

- tutelare e promuovere gli interessi professionali delle imprese associate ad ogni livello;

- rappresentare gli interessi dei propri associati nei confronti delle Autorità pubbliche e degli enti statali, parastatali e locali, dei privati, della collettività e dei vari sindacati di categoria ad ogni livello;

- compiere, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini dell'Associazione ivi compresa la costituzione di società, consorzi ed enti o la partecipazione ad essi;

- aderire, ove conveniente, ad altre associazioni di categoria per promuovere l'interesse verso il settore di cui l'"ASSOROC-

CIA" è rappresentativa;

- designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli Enti e gli organi in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione;
- svolgere attività di formazione.

## **TITOLO II**

(soci)

### **Art. 6. - Requisiti.**

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche, residenti ed operanti sul territorio italiano, titolari di imprese che:

- a) nell'oggetto sociale abbiano come attività prevalente la bonifica e il consolidamento di pareti rocciose e la realizzazione di opere di difesa da caduta di massi e valanghe, per conto di committenti pubblici o privati;
- b) abbiano alle proprie dipendenze personale operaio con qualifica di rocciatore in misura maggioritaria.

Si fa eccezione al possesso dei requisiti di cui sopra per le sole imprese fondatrici. Sono qualificate imprese fondatrici le seguenti:

- \* "TERRA UOMINI E AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA";
- \* "EDILCOM - S.R.L.";
- \* "DALLAPE' MAURO E C. SNC";
- \* "NATURA ED AMBIENTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA";

BILITA' LIMITATA";

\* "SECONDA NATURA S.N.C. DI PELLIZZARI FABIO E PELLIZZARI STEFANO";

\* "CIABOCCO S.R.L.";

\* "GEO ALPI ITALIANA S.R.L. - PROTEZIONI CIVILI";

\* "C.E.S.I. SRL";

\* "EUROROCK S.R.L.";

\* "GEO ROCK DI CAPELLI CLAUDIO E ANGELO SNC";

\* "RIGON COSTRUZIONI S.N.C. DEI F.LLI RIGON GABRIELE E LUCIO";

\* "SAICO S.R.L.";

\* "DISGAGGI BRENTA DI CORNELLA CARLO & C. S.N.C.";

\* "KAPPA COB SRL";

\* "C.M.S. LAVORI S.R.L.";

\* "CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA";

\* "ORBARI S.N.C. DI ELIO ORLANDI & C.";

\* "B & C S.R.L.";

\* "GEOSERVICE S.R.L.";

\* "C.P.C. COSTRUZIONI S.R.L.";

\* "ECOVAL S.R.L.";

\* "ADRIAMBIENTE - S.R.L.";

\* "GHELLER S.R.L.";

\* "DINAMIC S.R.L.".

E' tassativamente esclusa la partecipazione all'associazione a tempo determinato.

**Art. 7. - Procedura di ammissione.**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo, di cui all'art. 23, domanda scritta riportante:

a) ragione sociale, dati identificativi della società ed il possesso dei requisiti di ammissione;

b) estremi identificativi del Legale Rappresentante o del soggetto delegato ad intrattenere rapporti con l'associazione;

c) impegno a versare la quota associativa entro i termini stabiliti;

d) modulo informativo tecnico che attesti la consistenza del personale operaio e tecnico dell'impresa suddiviso per qualifica;

e) dichiarazione di impegno ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo deciderà circa l'ammissione o meno di nuovi soci. L'ammissione verrà comunicata per iscritto al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

**Art. 8. - Diritti del Socio.**

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività che verranno promosse dall'Associazione Italiana Costruttori Opere di Difesa dalla Caduta di Massi e Valanghe. Ad ogni socio e' assicurato il diritto di voto per le modifiche dello statuto e

dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

**Art. 9. - Doveri del Socio.**

I soci sono obbligati a:

- a) versare ogni anno la quota associativa entro il termine fissato dal Presidente e comunicato nella richiesta di pagamento inviata ad ogni Socio;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) impegnarsi alla collaborazione con l'Associazione con particolare riferimento al propria area territoriale di competenza fornendo dati e notizie e partecipando attivamente alla vita dell'Associazione stessa.

**Art. 10. - Recesso.**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia rassegnato le dimissioni a mezzo lettera raccomandata da recapitarsi entro il giorno 30 (trenta) settembre di ogni anno, il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

**Art. 11. - Esclusione.**

L'esclusione del socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni della legge, del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;

b) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa;

c) in qualunque modo arrechi danno grave all'immagine dell'Associazione.

**Art. 12. - Controversie.**

Qualsiasi controversia insorgesse tra i soci, sia fra essi, sia fra alcuno e l'associazione, circa l'interpretazione ed esecuzione del presente atto e di sue eventuali successive modificazioni od integrazioni, salvo quelle che per il loro oggetto sono riservate inderogabilmente alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, verrà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, nominati, i primi due dalle parti ed il terzo dai primi due fra loro d'accordo, o in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio di Trento i quali giudicheranno quali amichevoli compositori, in via irrituale, entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione dell'incarico. Il lodo avrà forza di legge fra le parti senza ulteriori formalità.

**Titolo III**

(Patrimonio sociale)

**Art. 13. - Consistenza del patrimonio sociale.**

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

a) dal fondo comune costituito dalle quote associative;

a) dalle somme accantonate per effetto di avanzi di esercizio;

b) da eventuali contributi o sovvenzioni ottenute da Enti pub-

blici o privati.

**Art. 14. - Quote sociali.**

Il valore della quota sociale e' fissato annualmente dall'Assemblea generale dei soci in relazione alla situazione patrimoniale o progetti ed iniziative specifiche da realizzare.

Detta quota è direttamente correlata al numero del personale dipendente in forza all'azienda. In tale numero sono conteggiati anche i titolari delle imprese individuali ed i soci nelle società a nome collettivo. La quota sociale e costituita da una parte fissa (Quota Fissa) ed una parte variabile (Quota Investimento) fissata annualmente dall'Assemblea in relazione alla situazione di bilancio. Detta parte è calcolata sulla base della seguente formula:

$$(A_{inv}-A_{qf}) / TotDip \times Dip$$

dove:

$A_{inv}$  = ammontare complessivo dell'investimento;

$A_{qf}$  = ammontare complessivo delle quote fisse;

$TotDip$  = totale di tutti i dipendenti di tutte le imprese associate;

$Dip$  = numero dei dipendenti della singola impresa.

L'importo derivante dalla formula sopra espressa sarà arrotondato per eccesso alla decina di Euro.

La quota sociale non e' cedibile e non e' rivalutabile.

Per il primo esercizio la quota è stabilita in Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zerozero).

**Art. 15. - Divieto di distribuzione del patrimonio.**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Ente per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi statutari.

**Art. 16. - Scioglimento e liquidazione.**

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, e' fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 17. - Esercizio sociale e rendiconto.**

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un rendiconto economico-finanziario da sottoporre ad approvazione dell'assemblea.

**Titolo IV**

(Organi sociali)

**Art. 18. - Eleggibilità alle cariche sociali.**

Sono eleggibili alle cariche sociali dell'Associazione i titolari e gli amministratori con rappresentanza legale delle im-

prese iscritte ed in regola con il versamento di tutti i contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purché muniti di procura "ad negotia".

E' fatta eccezione per i due componenti del Consiglio Direttivo nominati dal Presidente i quali possono essere anche non soci.

**Art. 19. - Durata e requisiti delle cariche sociali.**

Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale. L'elezione alle cariche avviene sempre a scrutinio segreto. Tutte le cariche sociali sono retribuite tramite gettone di presenza il cui importo sarà definito dall'Assemblea dei soci. In occasione di eventuali trasferte sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli organi dell'Associazione coloro che perdono la qualità di socio. La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

**Art. 20. - Assemblea dei soci - Costituzione.**

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art. 6 in regola con il versamento di tutti i contributi associativi. In Assemblea l'impresa può farsi rappresentare da institori o procuratori purché muniti di procura "ad negotia".

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta; ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Ogni socio ha diritto ad un numero di voti in proporzione al numero medio dei dipendenti in forza all'impresa derivanti dal libro matricola nell'arco dei dodici mesi solari, arrotondato per eccesso all'unità superiore.

I voti sono attribuiti secondo la scala seguente:

<u>    dipendenti    </u>	<u>    voti    </u>
<u>  Fino a 5    </u>	<u>    1    </u>
<u>  Da 6 a 10    </u>	<u>    2    </u>
<u>  Da 11 a 15    </u>	<u>    3    </u>
<u>  Da 16 a 20    </u>	<u>    4    </u>
<u>  Da 21 a 29    </u>	<u>    5    </u>
<u>  Oltre 30    </u>	<u>    6    </u>

L'assemblea:

a) deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;

b) e' convocata dal Consiglio Direttivo con comunicazione scritta (raccomandata, fax, e-mail) almeno 15 giorni prima della data di convocazione e nella convocazione dovrà essere indicato il luogo, la data, l'ora, e l'ordine del giorno;

c) in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà

più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati non tenendosi calcolo degli astenuti e dei voti nulli;

d) in sede straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti esprimibili in assemblea dagli intervenuti, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti esprimibili in assemblea dagli intervenuti;

e) può essere convocata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.

**Art. 21. - Attribuzioni dell'Assemblea.**

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;

b) eleggere 7 componenti del Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente, salvo i due componenti che verranno nominati dal Presidente stesso;

c) esaminare ed approvare il Conto consuntivo;

d) determinare la quota sociale annuale che sarà versata dai soci;

e) determinare annualmente la quota del gettone di presenza

riconosciuto ai membri del Comitato Direttivo;

f) nominare il segretario generale dell'Associazione sulla base del nominativo proposto dal Presidente.

**Art. 22- - Assemblea straordinaria.**

Le modifiche dello statuto, e del regolamento, lo scioglimento e la messa in liquidazione sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le stesse maggioranze previste dall'art. 20 del presente statuto.

**Art. 23. - Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo si compone di 9 membri e resta in carica quattro anni. I suoi membri sono sempre rieleggibili.

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente in carica, 6 componenti nominati dall'Assemblea e 2 componenti nominati dal Presidente anche fra non soci. Assiste alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto il Segretario Generale dell'Associazione.

Decade dalla carica di componente del Consiglio Direttivo il consigliere che sia ritenuto assente ingiustificato per almeno 3 riunioni consecutive. Il consigliere decaduto verrà sostituito dal Direttivo mediante cooptazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità la proposta e' considerata non approvata.

Nel caso vengano a mancare uno o più consiglieri, questi ultimi verranno sostituiti mediante cooptazione; se viene a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Con-

siglio stesso si intende decaduto per intero e l'assemblea provvederà a nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

**Art. 24. - Riunioni e Deliberazioni.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o lo richiedano almeno un quarto dei componenti il Consiglio Direttivo medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto (raccomandata, fax, e-mail), da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione è fatta mediante fax o e-mail con preavviso di almeno due giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Alle riunioni il Presidente può invitare esperti in specifiche tematiche.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

**Art. 25. - Attribuzioni.**

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente statuto, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare, se del caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo eventualmente a nominarne il Presidente;

c) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

d) predisporre il Conto preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;

e) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;

f) deliberare l'attivazione di servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;

g) assumere provvedimenti nei confronti del socio eventualmente inadempiente;

h) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 23;

i) formulare i pareri sull'ammissione o cessazione da socio ai sensi dell'art. 7 ed art. 11;

l) deliberare la partecipazione dell'Associazione alla costituzione di società, consorzi ed enti, che abbiano affinità con gli scopi dell'Associazione stessa;

m) deliberare su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Presidente.

**Art. 26. - Presidente.**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno dell'Asso-

ciazione. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età scelto fra i componenti nominati dall'assemblea.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) nominare due consiglieri di sua fiducia, anche non soci;
- c) rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- e) sovrintendere all'ordinamento dei servizi dell'Associazione e a tutti gli atti amministrativi;
- f) compiere gli atti della gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- g) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto;
- f) proporre il nominativo del segretario generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente rappresenta il consiglio e l'associazione in tutte le circostanze, firma impegnando tutta l'associazione, presiede tutte le riunioni a cui partecipa, convoca il Consi-

glio Direttivo.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

**Art. 27. - Segretario generale.**

Il segretario generale svolge le seguenti mansioni:

- a) ha l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo dei soci;
- b) effettua la raccolta e la verifica del versamento delle quote;
- c) segue la tenuta dell'archivio e della corrispondenza;
- d) coordina l'organizzazione delle assemblee, delle commissioni, dei congressi, delle conferenze, dei viaggi ecc. deliberati dal consiglio;
- e) assiste tutti gli associati, anche con visite aziendali su tutte le problematiche legate agli obiettivi dell'associazione;
- f) con apposita delibera del Consiglio Direttivo può essere delegato a rappresentare l'Associazione presso tutti quegli organi nazionali ed internazionali che abbiano interessi attinenti con l'oggetto dell'associazione.

Il segretario può avvalersi della collaborazione di impiegati o di collaboratori esterni per la tenuta dei conti e dell'impianto amministrativo, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo.

Il compenso per il Segretario generale è fissato dal Consiglio Direttivo.

## **Titolo V**

(Disposizioni generali)

### **Art. 28. - Disposizioni di legge.**

Per quanto non é previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti.